

ALLEGATO F

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

PROGRAMMA INCARICHI



DIREZIONE GENERALE

Programma delle collaborazioni autonome e limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione

(Art. 46, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 112/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008).

(Art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/ 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010)

Riferimenti normativi:

Decreto-legge n. 112/2008 art. 46 Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo".

Decreto-legge 78/2010 art. 6

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Con nota interna del Direttore generale n. 938/2016 del 10 giugno 2016 è stata richiesta ai Dirigenti, come per i precedenti esercizi finanziari, la programmazione 2016 relativa agli incarichi di ricerca, studio e consulenza al fine di predisporre il Programma delle Collaborazioni Autonome per l'anno 2016 e i relativi limiti di spesa. Il programma e i relativi limiti di spesa annui devono essere determinati tenendo conto di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 46, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 112/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (convertito con modificazioni dalla legge 133/2008) e dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La spesa annua per studi e incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009**, e quindi pari a **81.442,87 euro**. Quanto sopra esposto è conseguenza del fatto che le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, hanno esplicitato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015.

Con la stessa nota sopra citata veniva richiesto inoltre ai dirigenti di comunicare la programmazione per il 2016 relativa a tali incarichi specificandone la fonte (risorse proprie o risorse trasferite). Per la medesima tipologia di incarichi attribuita con risorse trasferite da altri enti non sono previste limitazioni, ma gli incarichi devono comunque essere compresi nel Programma.

In seguito alle risposte pervenute da parte dei Dirigenti dell'ente, conservate agli atti della Direzione generale, si rileva che **non sono previsti per l'anno 2016 incarichi di ricerca, studio e consulenza afferenti alle tipologie sopra richiamate.**

Il presente documento costituisce pertanto il Programma delle Collaborazioni Autonome per l'anno 2016, e viene inserito quale parte integrante della nota di aggiornamento al DUP 2016-18.

**Il Direttore generale
Pietro Rubellini**